



LAZIOcrea S.p.A.

SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI, APERTA A TUTTI I SOGGETTI ISCRITTI NEI REGISTRI PUBBLICI DI RIFERIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 ED EDUCAZIONE CIVICA NELLA REGIONE LAZIO PER IL PROGETTO PRILS LAZIO
- C.I.G. Lotto 1: 7283105061 – C.I.G. Lotto 2: 7283123F37 – C.I.G. Lotto 3: 7283135920 – C.I.G. Lotto 4: 72831483DC – C.I.G. Lotto 5: 72831548CE – C.I.G. Lotto 6: 728316303E

Verbale n. 3

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 11:45 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara così come indicato dall'art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, così composto:

- Nicola Maria Apollonj Ghetti Membro/Responsabile del Procedimento
- Giovanna Monti Membro
- Rita Nobili Membro

Alle ore 11:50, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta.




I membri del Seggio di gara ricevono dall'Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. il parere richiesto nel precedente verbale del 18/01/2018 (prot. LAZIOcrea n. 820 del 19/01/2018) a seguito dei quesiti posti in merito alla possibilità o meno di poter escludere i concorrenti che hanno presentato una busta contenente l'offerta economica trasparente e visibile nel suo contenuto, nonché la competenza delle eventuali esclusioni.

Il Responsabile del procedimento da lettura completa del parere (prot. LAZIOcrea n. 1234 del 26/04/2018) con oggetto "richiesta di parere relativa al principio di segretezza dell'offerta economica". I membri del seggio di gara prendono atto del contenuto del suddetto parere (allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale) nel quale si recita: "*... la proposta di esclusione concernente l'offerta economica dovrà essere posta in essere dalla Commissione giudicatrice in quanto il seggio di gara è competente sulla valutazione della sola documentazione amministrativa (busta A) ... Pertanto, si ritiene che il seggio di gara debba soltanto evidenziare, come già è avvenuto, nel verbale l'irregolarità dell'offerta economica, riservando alla Commissione giudicatrice la proposta di esclusione degli operatori*"

Sulla base di quanto indicato nel parere si decide, pertanto, di rimandare le proposte di esclusioni alla commissione giudicatrice.

Alle ore 12:15, si dichiara chiusa l'odierna seduta e si trasmette il presente verbale ed i precedenti alla commissione giudicatrice che valuterà le offerte tecnico economiche dei concorrenti ammessi alla fase di gara

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto:

Nicola Maria Apollonj Ghetti	Membro Responsabile del Procedimento	
Giovanna Monti	Membro	
Rita Nobili	Membro	



PARERE

OGGETTO: richiesta di parere relativa al principio di segretezza dell'offerta economica.

In data 22 gennaio u.p. è pervenuta alla scrivente struttura una richiesta di parere legale da parte del Dott. Nicola Maria Apollonj Gheti relativo al principio della segretezza dell'offerta economica. In particolare, dalla lettura di n. due verbali sottoscritti dal seggio di gara relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei corsi di lingua italiana relativi al progetto PRILS LAZIO, risulta che alcuni operatori hanno inserito nel plico delle buste trasparenti contenenti l'offerta economica, tali da rendere leggibili gli importi offerti dagli stessi; il quesito riguarda l'esclusione o meno di tali operatori. Nella giornata odierna si richiede, inoltre, se i citati operatori debbano essere esclusi del seggio di gara o dalla commissione e se l'esclusione stessa dovrà essere comunicata convocando in seduta pubblica gli operatori economici oppure in seduta riservata.

Normativa

La fattispecie in questione va inquadrata nell'art. 83 "soccorso istruttorio" del codice degli appalti, il quale, al comma 9, dispone che "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"

Giurisprudenza

Si riportano n. 3 sentenze relative all'oggetto del presente parere:

- Tar Emilia Romagna - Bologna - sezione 1, sentenza 8 giugno 2015, n. 540 con la quale ha dichiarato l'esclusione di un partecipante alla gara per avere questo incluso l'offerta economica in una busta trasparente e quindi violato il principio di segretezza, confermando la precedente sentenza del TAR Sardegna del 14 maggio 2003 n. 605 secondo la quale "... L'irregolarità si presenta quando, l'offerta economica sia tuttavia inclusa in una busta trasparente dalla quale, attraverso la semplice pressione del lato della busta sul foglio inserito al suo interno, risulti agevolmente conoscibile il contenuto dell'offerta medesima, e ciò in quanto una simile modalità di presentazione dell'offerta non tiene conto della necessità di garantirne la segretezza impedendo alla commissione giudicatrice di prendere contezza del prezzo offerto prima di avere verificato l'ammissione dei concorrenti e le componenti tecnico-qualitative dell'offerta");
- Consiglio di Stato, sentenza n. 824 del 29 febbraio 2016, la quale ha affermato che il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi;

WRG




- Consiglio di Stato, sentenza del 20 luglio 2016, n. 3287 - sez. V - la quale testualmente ha dichiarato che "Quando la procedura di gara è caratterizzata (come nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi. Nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica".

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta quanto segue: la proposta di esclusione concernente l'offerta economica dovrà essere posta in essere dalla Commissione giudicatrice in quanto il seggio di gara è competente sulla valutazione della sola documentazione amministrativa (busta A)

Pertanto, si ritiene che il seggio di gara debba soltanto evidenziare, come già è avvenuto, nel verbale l'irregolarità dell'offerta economica, riservando alla Commissione giudicatrice la proposta di esclusione degli operatori (nella fattispecie per il LOTTO 1: plico n. 1 - ROE UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti - Upter Impresa Sociale; plico n. 4 - Associazione Culturale Passaparola Italia; plico n. 7 - Mediterraneo Mosaico di Cultura Coop. Sociale; per il LOTTO 2: plico n. 1 - Associazione Inforjob; plico n. 2 - ROE UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti - Upter Impresa Sociale; plico n. 5 - Mediterraneo Mosaico di Cultura Coop. Sociale; LOTTO 4: plico n. 1 - Associazione Giovanile di promozione sociale Juppiter; LOTTO 5: plico n. 1 - ROE UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti - Upter Impresa Sociale ; LOTTO 6: plico n. 1 - ROE).

Sarà cura, dunque, della stazione appaltante, emettere il provvedimento di esclusione da inviare via PEC agli operatori esclusi e da pubblicare sul sito aziendale.

 Firmato digitalmente da FABIO DI MARCO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581


NAE

